SENTENZA DELLA CORTE
DEL 26 OTTOBRE 1971 [1]

Eunomia di Porro e C. contro Ministero della Pubblica Istruzione della Repubblica italiana (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Presidente del tribunale di Torino)

«Oggetti d'arte»

Causa 18-71

Massime

Dazi doganali d'esportazione e tasse di effetto equivalente — Divieto — Natura — Diritti dei singoli — Loro tutela da parte dei giudici nazionali
(Trattato CEE, art. 9, 16)

Gli artt. 9 e 16 dal trattato CEE, congiuntamente considerati, contengono, per quanto riguarda il complesso delle tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali d'esportazione e al più tardi a partire dalla fine della prima tappa, un divieto chiaro e preciso di riscuotere dette tasse, divieto non subordinato per la sua attuazione ad alcun provvedimento di diritto interno né ad alcun intervento delle istituzioni della Comunità.

Detti articoli, che per loro natura sono perfettamente atti a produrre direttamente degli effeti nei rapporti giuridici fra gli Stati membri e i loro amministrati, hanno attribuito ai singoli, a partire dalla fine della prima tappa, dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare e che devono prevalere sulle contrarie disposizioni di diritto interno, anche se lo Stato membro non ha provveduto tempestivamente ad abrogarle.

Nel procedimento 18-71

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal presidente del tribunale di Torino, nella causa dinanzi ed esso pendente fra

EUNOMIA DI PORRO E C.

e

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

1 — Lingua processuale: italiano.

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 16 del trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; J. Mertens de Wilmars (relatore) e. H. Kutscher, presidenti di Sezione; A. M. Donner, A. Trabucchi, R. Monaco e P. Pescatore, giudici;

avvocato generale: K. Roemer,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

Gli antefatti e lo svolgimento del procedimento si possono riassumere come segue:

1. Con legge 1° giugno 1939 n. 1089 (Gazzetta ufficiale 8 agosto 1939 n. 184) veniva istituita in Italia una tassa progressiva sull'esportazione degli oggetti aventi valore artistico, storico, archeologico od etnologico.
La Commissione riteneva che, continuando a percepire detta tassa dopo il 31 dicembre 1961, la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi che le sono imposti dall'art. 16 del trattato, e adiva la Corte di giustizia, a norma dell'art. 169, per far dichiarare tale inadempimento. Con sentenza 10 dicembre 1968 (causa 7-68, Commissione c/Repubblica italiana, Raccolta XIV-1968, pag. 561), la Corte dichiarava che «la Repubblica italiana, continuando ad applicare, dopo il 1° gennaio 1962, la tassa progressiva... all'esportazione negli altri Stati membri della Comunità di oggetti che presentano un interesse artistico, storico, archeologico od etnologico, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 16 del trattato».
A tutt'oggi, la legge 1° giugno 1939 n. 1089 non è stata espressamente abrogata.

2. Il 4 marzo 1970, la società Eunomia esportava, attraverso la dogana di Domodossola, un dipinto del valore di 500 000 lire, destinato alla Repubblica federale di Germania. All'atto dell'esportazione veniva applicata una tassa di 108 750 lire. Dopo aver pagato, l'esportatore chiedeva al presidente del tribunale di Torino (con procedimento d'ingiunzione promosso il 2 aprile 1971) il rimborso delle somme a suo avviso indebitamente riscosse dallo Stato italiano.

3. Con ordinanza 6 aprile 1971, il presidente del tribunale di Torino ha sospeso il procedimento e sottoposto alla

Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la disposizione dell'art. 16 del trattato di Roma abbia carattere di norma immediatamente applicabile e direttamente efficace anche nello Stato italiano, con decorrenza fin dal 1° gennaio 1962.

2) In caso positivo, se la norma anzidetta abbia fatto sorgere in capo di soggetti privati, a partire da tale data, diritti soggettivi nei confronti dello Stato italiano, tutelabili in giudizio davanti ai giudici italiani».

4. L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 15 aprile 1971..

La Commissione delle Comunità europee e la SAS Eunomia hanno presentato osservazioni scritte.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.

Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali il 21 settembre 1971.

La SAS Eunomia era rappresentata dal prof. avv. G.M. Ubertazzi e dall'avv. F. Capelli.

La Commissione era rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Armando Toledano-Laredo.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 5 ottobre 1971.

II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto

Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto si possono riassumere come segue:

A — Osservazioni della Commissione delle Comunità europee

1. La *Commissione* osserva che il trattato contiene due serie di norme per quanto riguarda l'abolizione dei dazi e delle tasse esistenti:

— per i dazi e tasse all'*importazione* è prevista l'abolizione progressiva durante il periodo transitorio (art. 9 e artt. 13—15);

— per i dazi e tasse all'*esportazione*, l'abolizione «al più tardi alla fine della prima tappa», cioè entro il 31 dicembre 1961 (artt. 9 e 16).

L'obbligo di eliminare i dazi e le tasse all'esportazione è quindi semplicemente subordinato al verificarsi di una condizione sospensiva — la fine della prima tappa del periodo transitorio — condizione pienamente soddisfatta il 1° gennaio 1962.

Il suddetto obbligo è quindi completo e giuridicamente perfetto da quest'ultima data e, secondo la Commissione, le relative norme hanno valore precettivo e attribuiscono ai singoli dei diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare.

2. D'altra parte, ricorrono tutti i presupposti necessari, secondo la giurisprudenza della Corte, perché le disposizioni del trattato relative agli obblighi degli Stati membri producano effetti diretti:

— Nella sentenza 26 giugno 1966 (causa 57-65, Raccolta XII-1966, Lütticke, pag. 220 e segg.), la Corte ha affermato, a proposito dell'art. 95, che una norma generale sottoposta ad una clausola sospensiva spiega incondizionatamente tutti i suoi effetti alla scadenza del termine stabilito.

— Nella sentenza 19 dicembre 1968 (causa 13-68, Salgoil, Raccolta XIV-1968, pag. 601 e segg.), la Corte ha affermato che si deve stabilire se, per l'esecuzione di obblighi di fare, gli Stati membri dispongano di una facoltà di valutazione atta ad escludere, in tutto o in parte, l'efficacia diretta.

Secondo la Commissione, per quanto riguarda l'art. 16 del trattato tale facoltà di valutazione da parte degli Stati membri sembra esclusa, in quanto detta norma deve avere la stessa efficacia in tutti gli Stati membri.

— Infine, la sentenza SACE del 17 dicembre 1970 (Raccolta XVI-1970, pag. 1213) ha precisato — in una vertenza relativa all'obbligo di abo-

lire, in forza degli artt. 9 e 13, un tributo all'importazione — che il divieto chiaro e preciso di riscuotere delle tasse, divieto cui non si accompagni alcuna riserva degli Stati di subordinarne l'attuazione ad un atto positivo di diritto interno o ad un intervento delle istituzioni della Comunità, è idoneo a produrre effetti diretti. Secondo la Commissione, il combinato disposto degli artt. 9 e 16 implica, per quanto riguarda la riscossione di tasse all'esportazione, un divieto di natura analoga, il quale è perfettamente idoneo, a partire dal 1° gennaio 1962, a produrre direttamente i suoi effetti; ciò tanto più che, contrariamente all'art. 13, l'art. 16 non prevede alcun intervento delle istituzioni comunitarie per la sua attuazione.

B — Osservazioni della società Eunomia

1. La *SAS Eunomia* osserva che nessun dubbio può sussistere circa la legittimità del rinvio alla Corte: quest'ultima ha già ammesso in passato (sentenza 17 dicembre 1970, causa 33-70, SACE, Raccolta XVI-1970, pag. 1213) la legittimità di tale rinvio nel procedimento sommario d'ingiunzione anche prima dell'instaurazione del contraddittorio fra le parti.

2. Nel merito, la SAS Eunomia sostiene che l'efficacia diretta della normativa comunitaria e, conseguentemente, la non applicabilità della tassa sull'esportazione di oggetti di interesse artistico prevista dalla legge del 1939 risultano dalla sentenza della Corte di giustizia in data 10 dicembre 1968 (causa 7-68, Commissione c/Repubblica italiana, Raccolta XIV-1968, pag. 562), come pure dalla costante giurisprudenza della Corte in materia di efficacia diretta.

a) La sentenza 10 dicembre 1968 (causa 7-68, Commissione c/Repubblica italiana, loc. cit.) ha precisato la *natura della tassa* in questione ed affermato la sua *illegittimità*. Essa dichiarava, infatti, che le norme relative all'unione doganale si applicano anche agli oggetti aventi valore artistico, storico, ecc . . ., e che una tassa sull'esportazione di tali oggetti ha effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione. La tassa non avrebbe quindi dovuto essere più riscossa a partire dal 1° gennaio 1962, posto che il diritto comunitario prevale su quello nazionale.

b) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, sono necessari i seguenti requisiti perché una norma possa essere considerata direttamente efficace:
   — essa dev'essere chiara e precisa (sentenze 5 febbraio 1963, causa 26-62, Van Gend & Loos, Raccolta IX-1963, pag. 1; 15 luglio 1964, causa 6-64, Costa c/ENEL, Raccolta X-1964, pag. 147; 19 dicembre 1968, causa 13-68, Salgoil, Raccolta XIV-1968, pag. 101);
   — non dev'essere sottosposta a condizione, né subordinata ad ulteriori interventi degli Stati membri o delle istituzioni comunitarie. Tuttavia, per quanto riguarda l'intervento degli Stati membri, non è detto che qualsiasi intervento privi ispo facto la norma comunitaria della sua efficacia diretta. Ciò avviene soltanto qualora il successivo intervento di uno Stato membro sia espressamente previsto dalla disposizione comunitaria e costituisca un elemento complementare indispensabile, in mancanza del quale la norma non potrebbe, di per sé, avere applicazione. In altri casi, in cui l'intervento dello Stato risulti implicitamente necessario per l'esecuzione del trattato (art. 95, 3° comma, ad esempio) o non si sia verificato entro i termini previsti (sentenza 19 dicembre 1968, causa 13-68, Salgoil, Raccolta XIV-1968, pag. 601) la norma va considerata direttamente efficace;
   — dev'essere svincolata dal potere discrezionale degli Stati membri

in ordine alla sua applicazione (ipotesi dell'art. 97).

c) Secondo la SAS Eunomia, l'art. 16 possiede tutti questi requisiti:
   — La sua formulazione è chiara e precisa.
   — La norma ch'esso enuncia non è subordinata ad alcuna condizione: il termine stabilito per la sua entrata in vigore è infatti scaduto il 1° gennaio 1962.
   Inoltre, l'articolo di cui trattasi non prevede alcun intervento degli Stati membri che possa escludere la sua efficacia diretta. L'unico intervento cui l'art. 16 indirettamente allude è il consentire all'esecuzione della norma abrogativa in esso implicitamente contenuta.
   — Infine, gli Stati membri non dispongono nella fattispecie di alcun potere discrezionale, com'è già stato affermato dalla Corte a proposito degli artt. 9 e 13 del trattato CEE (sentenza 17 dicembre 1970, causa 33-70, SACE, Raccolta XVI-1970, pag. 1213). A maggior ragione ciò vale per il combinato disposto degli artt. 9 e 16, che non prevedono alcun intervento, mediante direttive, da parte di alcun organo.

La SAS Eunomia propone quindi alla Corte di risolvere in senso affermativo le due questioni deferitele.

In diritto

1 Con ordinanza 6 aprile 1971, pervenuta in questa cancelleria il 15 aprile 1971, il presidente del tribunale di Torino ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, due questioni relative all'interpretazione dell'art. 16 dello stesso trattato.

2 Dal provvedimento di rinvio si desume che il giudice proponente deve statuire su una domanda di ripetizione della tassa sull'esportazione degli oggetti aventi valore artistico, storico, archeologico od etnologico istituita con legge 1° giugno 1939 n. 1089, tassa riscossa in occasione dell'esportazione in un altro Stato membro di un'opera d'arte.

3 Detta tassa, com'è stato affermato da questa Corte con sentenza 10 dicembre 1968 (causa 7-68), è una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'esportazione e ricade sotto l'art. 16 del trattato.

4 Con la prima questione si chiede alla Corte se l'art. 16 abbia il carattere di norma immediatamente applicabile e direttamente efficace nello Stato italiano, a partire dal 1° gennaio 1962. Per il caso in cui la prima questione

venga risolta in senso affermativo, si chiede alla Corte se — a partire da detta data — tale norma abbia attribuito ai singoli, nei confronti dello Stato italiano, dei diritti soggettivi che i giudici devono tutelare. Essendo le due questioni strettamente connesse, è opportuno esaminarle congiuntamente.

5 A norma dell'art. 9 del trattato CEE, la Comunità è fondata sopra un'unione doganale che implica fra l'altro il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali e di qualsiasi tassa d'effetto equivalente. A norma dell'art. 16 del trattato, gli Stati membri aboliscono tra loro, al più tardi alla fine della prima tappa, i dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente.

6 Gli artt. 9 e 16, congiuntamente considerati, contengono, per quanto riguarda il complesso delle tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali d'esportazione e al più tardi a partire dalla fine della prima tappa, un divieto chiaro e preciso di riscuotere dette tasse, divieto non subordinato per la sua attuazione ad alcun provvedimento di diritto interno né ad alcun intervento delle istituzioni della Comunità. Per sua natura, detto divieto è perfettamente atto a produrre direttamente degli effetti nei rapporti giuridici fra gli Stati membri e i loro amministrati.

7 Di conseguenza, a partire dalla fine della prima tappa (cioè dal 1° gennaio 1962) detti articoli hanno attribuito ai singoli dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare e che devono prevalere sulle contrarie disposizioni di diritto interno, anche se lo Stato membro non ha provveduto tempestivamente ad abrogarle.

Sulle spese

8 Le spese esposte dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,

sentite le osservazioni orali della SAS Eunomia di Porro e C. e della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli artt. 9, 16 e 177,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

statuendo sulle questioni sottopostele dal Presidente del tribunale di Torino, con ordinanza 6 aprile 1971, afferma per diritto:

A partire dal 1° gennaio 1962, data in cui ha avuto termine la prima tappa del periodo transitorio, l'art. 16 del trattato produce effetti diretti nei rapporti fra gli Stati membri ed i loro amministrati e attribuisce a questi dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare.

Lecourt Mertens de Wilmars Kutscher

Donner Trabucchi Monaco Pescatore

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 26 ottobre 1971.

Il presidente
R. Lecourt

Il cancelliere
A. Van Houtte